Sentenze Cassazione.Com

0000149/14

Oggetto

*DIRITTI REALI

# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 3417/2008

R.G.N. 6346/2008

Cron. 149

Rep. 42

Ud. 20/11/2013

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente -

Dott. CESARE ANTONIO PROTO - Consigliere -

Dott. FELICE MANNA - Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3417-2008 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA [redacted] 49, presso lo studio dell'avvocato TRIBULATO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato TRIBULATO ANTONINO;

***- ricorrente -***

2013

2439

***contro***

[redacted];

Sentenze Cassazione.Com

Sentenze
Cassazione.Com

**- intimati -**

sul ricorso 6346-2008 proposto da:

[redacted] MARIA NIVEA SGLMNV63M51D761X [redacted] SCALAMBRO [redacted] AURELIA SGLLDN55S49D878X, [redacted] GIUSEPPE [redacted] GIORGIO [redacted] MARIA [redacted], [redacted] CARMELA [redacted] SLFCMC29D54D768R [redacted] elettivamente domiciliati in ROMA, [redacted] GIORGIO [redacted] 396, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRIDA ANTONIO, rappresentati e difesi dall'avvocato BARRECA CARMELO;

**- controricorrenti ricorrenti incidentali -**

**nonchè contro**

[redacted] CATANIA [redacted]

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 838/2007 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l'estinzione del procedimento in subordine rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Sentenze
Cassazione.Com

Sentenze
Cassazione.Com

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 23.10.1995 [redacted], proprietario dal 1990 di un appartamento sito al secondo piano di un edificio condominiale sito in Francofonte, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, [redacted] e [redacted], proprietari di un altro appartamento dello stesso stabile, posto al primo piano, per sentirli condannare al ripristino di una condotta fognaria che da un bagno del suo immobile attraversava un cavedio comune e proseguiva lungo un garage per poi collegarsi alla fognatura pubblica. A tal fine chiedeva, inoltre, che i convenuti fossero condannati ad eliminare il solaio realizzato nello stesso cavedio al livello del loro appartamento. L'instaurazione del giudizio era stata preceduta dalla proposizione di un'azione cautelare ex art. 700 c.p.c., conclusasi in sede di reclamo con la revoca dell'ordinanza che aveva inizialmente accolto la domanda.

I convenuti resistevano in giudizio contestando la preesistenza sia della tubazione di scarico delle acque luride, sia del servizio igienico nel vano della proprietà attrice adiacente il cavedio.

Con sentenza n. 26/03 Il Tribunale accoglieva la domanda.

Tale sentenza era ribaltata dalla Corte d'appello di Catania, che con sentenza resa anche nei confronti di [redacted], [redacted] quali eredi di [redacted] rigettava la domanda e compensava integralmente le spese. La Corte territoriale premetteva che l'appellato non aveva censurato con impugnazione incidentale la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto di limitare l'oggetto della decisione al ripristino della tubazione, onde



Sentenze
Cassazione.Com

Sentenze
Cassazione.Com

l'inammissibilità d'ogni altra domanda, inclusa quella di accertamento della natura comune del cavedio. Quindi, nel merito, riteneva che non era rimasto provato che al confine col cavedio esistesse, già prima dei lavori edili di sistemazione che lo stesso Giarratana aveva ammesso di aver eseguito nel proprio appartamento, un vano adibito a servizio igienico e confinante con il medesimo cavedio. La deposizione di un solo teste, il quale si era riferito ad epoca assai risalente nel tempo ed anteriore alle vendite degli appartamenti di rispettiva proprietà delle parti, era scarsamente rilevante in difetto di riscontri relativi allo stato precedente dei luoghi. In particolare, non giovava alla prova in questione il rinvenimento, durante il sopralluogo effettuato nel procedimento cautelare *ante causam*, di un tubo d'innesto a "T", atteso che esso era stato rinvenuto nel vano posto al piano terra, a circa m. 2 dal pavimento, mentre l'unità immobiliare di proprietà Giarratana era ubicata al secondo piano, al primo essendovi la proprietà Scalambro-Salafia. Pertanto, mancava quella contiguità che avrebbe potuto costituire indizio della preesistenza di un tubo di scarico proveniente dall'appartamento del Giarratana. Inoltre, sempre nel verbale di sopralluogo, il foro praticato nel vano bagno di proprietà dell'attore per comunicare con il cavedio era stato definito di recente costruzione.

Per la cassazione di tale sentenza Salvatore Giarratana propone ricorso, affidato a tre motivi.

Gli intimati resistono con controricorso e propongono altresì ricorso incidentale relativamente alla statuizione d'appello che ha compensato integralmente le spese di lite.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Sentenze
Cassazione.Com

Sentenze
Cassazione.Com

1. - Preliminarmente si rileva che i difensori delle parti hanno depositato il 13.11.2013 una dichiarazione congiunta di "cessata materia del contendere per intervenuta transazione", precisando che il giudizio è stato definito in via transattiva fra le parti, avendo concordato la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e l'accettazione della rinuncia da parte dei resistenti, il tutto con compensazione delle spese.

1.1. - Rileva la Corte che tale dichiarazione è, tuttavia, inidonea a integrare validamente tanto un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., quanto un atto di manifestazione della cessazione della materia del contendere, in quanto (oltre a non essere completato dalla produzione dell'accordo transattivo) proviene da difensori entrambi privi del potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la relativa rinuncia (sulla necessità della procura speciale dei difensori ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, cfr. Cass. nn. 16785/03, 6324/02, 14101/01 e 5390/00; *contra*, n. 8822/03).

Si deve, pertanto, procedere all'esame di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, da riunire ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1-*bis*. - Col primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", in relazione agli artt. 366, n. 4 e 116 c.p.c., "per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché omesso e insufficiente esame e valutazione di prove decisive".

Premette parte ricorrente che i fatti decisivi e controversi sono costituiti *a*) dalla preesistenza nel cavedio dell'edificio condominiale della tubazione di



Sentenze
Cassazione.Com

Sentenze
Cassazione.Com

scarico delle acque luride provenienti dal servizio igienico dell'appartamento oggi di proprietà Xxxxxxxx, e che da tale unità abitativa posta al secondo piano raggiungeva il garage posto al piano terra, ove si collegava poi con la tubazione di scarico ivi esistente; e *b*) dall'esistenza di un servizio igienico nel vano dell'appartamento di proprietà Xxxxxxxx al confine con il cavedio.

Deduce, quindi, che sarebbe illogica l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il teste (Xxxxxxx) si riferisce ad epoca assai risalente nel tempo, visto che il fatto da accertare era, appunto, l'esistenza della tubazione prima che i convenuti la eliminassero. Teste il quale ha riferito che prima dell'acquisto effettuato da Xxxxxxxx esisteva un pozzo luce del tutto libero, che dal terzo piano proseguiva fino al pian terreno, percorso dalla tubazione delle acque nere. Di quest'ultima parlano anche altri testi (Di Xxxxxx e Brugaletta), i cui ricordi, riferiti a 15-17 anni a dietro rispetto alla data delle testimonianze (28.7.1995), si collocano in un lasso di tempo anteriore all'acquisto dei convenuti, avvenuto dopo il 1983. Pertanto tali testi (Xxxxxxx, Di Xxxxxx e Brugaletta) avevano confermato l'esistenza del cavedio e della tubazione dal 2° piano al pianterreno fino al tempo dell'acquisto degli Xxxxxxxx-Xxxxxx.

Altrettanto illogica e non aderente alle risultanze istruttorie è la motivazione della sentenza impugnata allorché afferma che il teste Xxxxxxx avrebbe avuto nozione dei fatti solo *de relato*. Al contrario, l'unica circostanza che detto testimone ha dichiarato di aver appreso da altri è l'epoca di chiusura del cavedio e di eliminazione della tubazione da parte dei sigg.ri Xxxxxxxx-Xxxxxx.

Sentenze
Cassazione.Com

Sentenze
Cassazione.Com

Ancora, sarebbe illogica l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'esistenza al pianterreno del pezzo speciale a "T" per l'innesto di tubazione proveniente dai piani alti non avrebbe alcun valore, mancando quella contiguità che avrebbe dovuto costituire indizio della preesistenza di un tubo di scarico proveniente dall'abitazione del Giacatana. Tale affermazione non ha alcun riscontro con i plurimi elementi di prova agli atti (cioè le deposizioni dei testi Campaiola, Di Maruta, Di Marco e Salvatore Scalambro, nonché la relazione del c.t.u.), essendo evidente che la tubazione discendente era stata eliminata distaccandola dal pezzo speciale a "T" esistente nella tubazione generale del piano terra.

Altra incongruenza, secondo il ricorrente, si riscontra nell'affermazione per cui non vi sarebbe prova che il vano al secondo piano, adiacente al cavedio, fosse destinato a servizio igienico, e che ciò fosse soltanto una deduzione logica operata dal giudice di primo grado. Ciò, prosegue il ricorrente, è smentito dall'ispezione dei luoghi, che ha evidenziato che all'interno dell'abitazione del Giacatana non vi sono altre stanze munite di tubazioni e che al secondo piano, nel piccolo vano adiacente al cavedio, si nota una rete idrica di vecchia realizzazione; nonché dalla piantina catastale allegata alla relazione del c.t.u., da cui risulta che al secondo piano il vano adiacente al cavedio recava la dicitura "bagno". Oltre a ciò, è impossibile che (come aveva ritenuto il giudice di primo grado) un appartamento destinato a civile abitazione fosse privo di servizio igienico.

In conclusione, afferma parte ricorrente, se la Corte distrettuale avesse adeguatamente preso in considerazione le prove e le circostanze obiettive acquisite agli atti, sarebbe pervenuta a ben altro convincimento.

Sentenze
Cassazione.Com

Sentenze
Cassazione.Com

2. - Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, 3° comma c.p.c., nonché la nullità del procedimento per *error in procedendo*, ex art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.

Il ricorrente lamenta il fatto che gli appellanti, in violazione dell'art. 345 c.p.c., hanno prodotto in appello documenti nuovi (proposta di variazione del 9.2.1991 presentata all'Agenzia del territorio, vari atti catastali e un accertamento della stessa Agenzia del territorio), nonostante l'opposizione dell'odierno ricorrente.

Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366-*bis* c.p.c., applicabile *ratione temporis* alla fattispecie: "dica la Corte di Cassazione se in base al novellato art. 345, comma 3 c.p.c., ed in conformità del disposto degli artt. 163 e 166 c.p.c., richiamati dagli artt. 342 e 347 c.p.c., è possibile la produzione di nuovi documenti nel giudizio d'appello senza la specifica prova della impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile".

3. - Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto per le ragioni esposte nei motivi precedenti la Corte d'appello avrebbe dovuto porre le spese a carico degli attuali resistenti.

4. - Con l'unico motivo di ricorso incidentale i controricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, sostengono, avrebbero dovuto essere poste a carico dell'appellante, che è risultato integralmente soccombente, mentre la compensazione delle spese è stata disposta con una formula pleonastica e di puro stile.

Sentenze
Cassazione.Com

Sentenze
Cassazione.Com

Segue il quesito di diritto: "dica la Ecc.ma Corte che in caso di soccombenza integrale le spese del giudizio vanno poste a carico del soccombente e che non è sufficiente alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c. un generico riferimento all'esistenza di giusti motivi per disporre la compensazione".

5. - Il primo motivo del ricorso principale è in larga parte inammissibile e *de residuo* infondato.

5.1. - Oltre a difettare di un chiaro momento finale di sintesi (secondo quanto prescritto dall'art. 366-*bis* c.p.c. nell'interpretazione fornitane da Cass. S.U. n. 26020/08, norma applicabile *ratione temporis* alla fattispecie), tutte le censure in cui il mezzo si articola non confutano la logicità intrinseca dei vari passaggi motivazionali della sentenza impugnata, ma ne illustrano il contrasto con altre emergenze che il ricorrente assume di maggior valore ai fini della decisione. La critica così svolta non investe la struttura del ragionamento, ma la selezione del materiale istruttorio operata dalla Corte territoriale. Ciò che in sostanza richiede la parte ricorrente è un apprezzamento dei fatti diverso e conforme alle proprie aspettative, come ben dimostra la proposizione finale del motivo, che *claris verbis* lamenta l'inadeguata valutazione delle prove, e dunque l'erroneità e non l'illegittimità della decisione.

5.2. - Tra le doglianze svolte, l'unica a raggiungere il livello minimo necessario per configurare una censura ammissibile ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. è quella secondo cui, riguardo al fatto controverso della preesistenza della tubazione rispetto agli interventi edilizi eseguiti dai convenuti sul cavedio, la sentenza impugnata avrebbe illogicamente svalutato

Sentenze
Cassazione.Com

Sentenze
Cassazione.Com

le informazioni affermative fornite dal teste Xxxxxxx, sol perché questi si è riferito ad epoca assai risalente nel tempo.

Ma si tratta di una censura infondata, perché non coglie che la variabile decisoria dipendeva non già dal fatto che in un qualsivoglia tempo passato fosse esistita la tubazione di scarico di cui si discute, ma dalla circostanza che la situazione di fatto invocata dall'attore fosse venuta meno *a causa* delle modifiche dei luoghi operate dai convenuti, piuttosto che per altre e indipendenti ragioni, anche in considerazione del fatto che lo stesso Xxxxxxxx aveva effettuato lavori di ristrutturazione edilizia nella sua proprietà. Ed allora riguardo a siffatto tema di prova è tutt'altro che illogica la scarsa considerazione attribuita dalla Corte distrettuale a quanto riferito dal teste, il quale non è stato in grado di fornire indicazioni sullo stato di fatto nel tempo immediatamente precedente l'attività edilizia degli Sgalambro-Salafia.

6. - Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.

L'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato *error in procedendo*. Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto *error in procedendo* non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata (Cass. nn. 18635/11, 4435/08, 16630/07, 16898/06, 13662/04, 18618/03, 12594/02, 5837/97 e 221/1996).



Sentenze
Cassazione.Com

Sentenze
Cassazione.Com

Pregiudizio che il ricorrente non ha specificato e che del resto non avrebbe potuto specificare, visto che la sentenza impugnata neppure menziona i documenti di cui il ricorso lamenta la tardiva produzione in appello.

7. - Il terzo motivo del ricorso principale è apparente, perché non allega un vizio proprio della decisione, ma si limita a prospettare il diverso addebito delle spese come conseguenza del richiesto accoglimento della domanda.

8. - E' invece fondato il motivo a sostegno del ricorso principale.

Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale

Sentenze
Cassazione.Com

Sentenze
Cassazione.Com

ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. S.U. n. 20598/08).

Nulla di tutto ciò nel caso di specie. La motivazione adottata per giustificare la compensazione integrale delle spese si esaurisce in un criptico riferimento alle "ragioni della controversia e della decisione", che in assenza di altri elementi desumibili dall'insieme della sentenza non consente di comprendere le concrete ragioni del *decisum*.

9. - In conclusione, respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, che ai sensi dell'art. 385, 3° comma c.p.c. provvederà anche sulle spese di cassazione.

**P. Q. M.**

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20.11.2013.

Il Presidente
dr. Roberto Michele Triola

Il Consigliere estensore
dr. Felice Manna

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 8 GEN. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela D'ANNA

Sentenze
Cassazione.Com